

Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 87, n. 3, lett. a) e c), nonché l'art. 88 CE del regolamento (CE) n. 659/1999 ⁽²⁾ e gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ⁽³⁾.

Infine, la ricorrente fa valere evidenti errori di valutazione nonché uno sviamento di potere della convenuta.

⁽¹⁾ GU 1998, C 107, pag. 7.

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.

⁽³⁾ GU 1998, C 74, modificato da GU 2000, C 258, pag. 5.

Ricorso presentato il 26 giugno 2006 — Charlott/UAMI — Charlot (marchio figurativo «Charlott France Entre Luxe et Tradition»)

(Causa T-169/06)

(2006/C 212/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Charlott SARL (Chaponost, Francia) (Rappresentante: L. Conrad, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Charlot — Confecções para Homens, Artigos de Lã e Outros SA (Lisbona, Portogallo)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione emessa dalla seconda commissione di ricorso dell'UAMI in data 24 aprile 2006 (procedimento R 223/2005-2);
- dichiarare che la società Charlot — Confecções para Homens, Artigos de Lã e Outros SA non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 43, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94;
- ordinare all'UAMI di procedere alla registrazione del marchio depositato dalla Charlott SARL;
- condannare l'UAMI o chiunque risulti soccombente alle spese del presente giudizio, in particolare alle spese recuperabili ai sensi dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura di questa giurisdizione in data 2 maggio 1991.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario interessato: marchio figurativo «Charlott France Entre Luxe et Tradition» per prodotti della classe 25 — domanda n. 1 853 274

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Charlot — Confecções para Homens, Artigos de Lã e Outros SA

Marchio o segno fatto valere: marchio figurativo nazionale «Charlot» per prodotti della classe 25

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 43, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94, nonché dell'art. 22, n. 2, del regolamento (CE) n. 2868/95, in quanto, secondo la ricorrente, l'opponente non avrebbe dimostrato il serio utilizzo del suo marchio nel corso dei cinque anni precedenti e non avrebbe prodotto indicazioni sull'importanza dell'utilizzo che sarebbe stato fatto di tale marchio.

Ricorso presentato il 29 giugno 2006 — Alrosa/Commissione

(Causa T-170/06)

(2006/C 212/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alrosa Company Ltd. (Mirny, Russia) (Rappresentanti: R. Subiotto, S. Mobley, K. Jones, solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare completamente la decisione;
- condannare la Commissione a pagare le spese legali e i costi e le spese di altro genere sostenuti dalla Alrosa nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione 22 febbraio 2006 della Commissione, con la quale la Commissione stessa ha reso vincolante per la De Beers un impegno di eliminare progressivamente fra il 2006 e il 2008 e di cessare a partire dal 1o gennaio 2009 tutti gli acquisti diretti e indiretti di diamanti grezzi dalla ricorrente.

A sostegno del ricorso la ricorrente invoca, in primo luogo, la violazione del suo diritto al contraddittorio nel procedimento che è sfociato nella decisione. La ricorrente sostiene che era stato richiesto alla Commissione di spiegare quali osservazioni dei terzi e quali aspetti dell'analisi della Commissione giustificassero il rigetto degli impegni originariamente proposti congiuntamente dalla De Beers e dalla ricorrente e l'adozione degli impegni finali proposti dalla De Beers.

In secondo luogo, la ricorrente invoca la violazione dell'art. 9 del regolamento 1/2003, in quanto gli impegni resi vincolanti dalla decisione impugnata erano stati presentati soltanto dalla De Beers, piuttosto che dalle imprese interessate, vale a dire dalla De Beers e dalla ricorrente. La ricorrente aggiunge che la decisione impugnata non è stata adottata per un periodo determinato.

Infine, la ricorrente sostiene che il divieto assoluto e potenzialmente illimitato stabilito dalla decisione impugnata per la ricorrente di acquistare direttamente o indirettamente diamanti grezzi della De Beers viola l'art. 82 CE e l'art. 9 del regolamento 1/2003, nonché i principi fondamentali di libertà contrattuale e di proporzionalità.

Ricorso presentato il 22 giugno 2006 — Laytoncrest/UAMI — Erico (TRENTON)

(Causa T-171/06)

(2006/C 212/58)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: LAYTONCREST LIMITED (Londra, Regno Unito)
(Rappresentante: avv. Nikolaos K. Dontas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Erico International Corporation (Rappresentanti: GILLE HRABAL STRUCK NEIDLEIN PROP ROOS, Düsseldorf, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 26 aprile 2006 nel procedimento R-406/2004-2.
- Rimettere la causa alle commissioni di ricorso dell'UAMI per la decisione nel merito.
- Condannare l'UAMI e l'impresa Erico International Corporation, eventuale interveniente, alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario richiesto: il marchio denominativo TRENTON per prodotti delle classi 7, 9 e 11- domanda n. 2 298 438.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: ERICO INTERNATIONAL CORPORATION

Marchio o segno fatto valere: Marchio denominativo LENTON per prodotti delle classi 6 e 7

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione. Condanna dell'opponente alle spese del procedimento.

Decisione della commissione di ricorso: dichiarazione di estinzione del procedimento di opposizione e di ricorso a causa del ritiro implicito da parte della ricorrente della domanda di registrazione del marchio controverso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 44 e dell'art. 66, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 40/94, nonché della regola 50, n. 1, del regolamento di esecuzione della Commissione n. 2868/95. La ricorrente, da un lato, sostiene che la sua inattività nei procedimenti di opposizione e di ricorso è stata erroneamente ritenuta nella decisione impugnata equivalente alla rinuncia alla sua domanda di registrazione del marchio controverso, mentre, dall'altro lato, segnala che la commissione di ricorso avrebbe dovuto continuare il procedimento e decidere nel merito, nonostante la mancata presentazione di osservazioni da parte della ricorrente.

Violazione del principio fondamentale di diritto processuale di tutela dei diritti della difesa e del contraddittorio, come enunciato, tra l'altro, dall'art. 73 del regolamento n. 40/94 e dall'art. 54 del regolamento di esecuzione n. 2868/95, in forza dei quali la commissione di ricorso avrebbe dovuto dare alla ricorrente la possibilità di essere sentita prima della pronuncia di una decisione a suo carico.

Violazione dell'art. 74, n. 1, del regolamento 40/94. La ricorrente afferma che la commissione di ricorso è incorsa in eccesso e abuso di potere allorché ha dichiarato che essa aveva implicitamente ritirato l'insieme della domanda di registrazione.